



# PROVINCIA DI COMO

Via Borgo Vico n. 148 - 22100 COMO

**Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio**

PEC: [protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it](mailto:protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it)

Referente: Dott.ssa Eva Cariboni

Class. p\_CO 09.08 - Fascicolo n. 2016/07

*Data e protocollo della PEC di trasmissione*

**Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3 septies D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Classificazione dei rifiuti di origine vegetale galleggianti nelle acque lacustri e loro gestione, ai sensi della Legge n. 60 del 17 maggio 2022.**

**MITE@pec.mite.gov.it**

**EC@Pec.Mite.Gov.it**

Spett.<sup>le</sup>

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DG Economia Circolare

**PREMESSE**

- a) Fin dal 1977, Regione Lombardia ha delegato alle Province lombarde le attività concernenti la rimozione dalle acque lacustri dei detriti galleggianti di origine naturale e antropica, nell'ambito di programmi, progetti e interventi volti alla "tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropica o da eventi naturali" (rif. L.R. n. 26/2003 art. 43 comma 1); l'obiettivo di tali attività è da inquadrarsi pertanto nel ripristino dell'equilibrio naturale, compromesso a seguito di un anomalo apporto di materiale galleggiante.
- b) Le funzioni di cui sopra sono state svolte in maniera sinergica e coordinata con i Comuni territorialmente competenti e con l'Autorità di Bacino, essendo evidente la sovrapposizione fra le attività di competenza provinciale, aventi una finalità spiccatamente ecologica, e i compiti relativi all'igiene urbana e alla fruizione del demanio lacuale, di competenza comunale, fra i quali è di particolare interesse per la materia oggetto del presente interpello "la rimozione di relitti e rifiuti" dal demanio stesso (rif. L.R. n. 6/2012 art. 6 comma 4).
- c) L'entrata in vigore della Legge 17 maggio 2022 n. 60 ha introdotto degli elementi di novità nelle competenze sopra declinate, includendo nella definizione di rifiuto urbano di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 152/06 e s.m.i. i rifiuti "accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune" (art. 2 comma 6) e indicando quale autorità competente all'organizzazione delle suddette campagne il Comune territorialmente competente, a cui devono essere indirizzate le istanze per lo svolgimento delle attività di pulizia da parte di soggetti terzi (rif. art. 3 comma 1).
- d) Circa i materiali di origine antropica galleggianti nelle acque, non vi è dubbio che tali rifiuti debbano essere ricondotti alla fattispecie normata dalla L. n. 60/2022 e pertanto gestiti quali rifiuti urbani; per quanto concerne invece i detriti galleggianti di origine vegetale, costituiti ad esempio da ramaglie, tronchi ecc, la loro presenza nelle acque lacustri, soprattutto in seguito ad eventi meteorologici di una certa intensità, è fenomeno frequente e del tutto naturale. Nondimeno la rimozione di tali materiali dalle acque si rende necessaria sia ai fini del ripristino dell'equilibrio naturale dell'ambiente lacustre compromesso (obiettivo delle funzioni attribuite da Regione Lombardia alle Province), sia in quanto gli stessi costituiscono fonte di pericolo per la navigazione, oltre a compromettere la percezione estetica dello specchio lacustre (ambiti di competenza comunale).



- e) Si specifica infine che le metodologie e le attrezzature utilizzate per la rimozione dei detriti galleggianti nelle acque lacustri (natanti dotati di benna e nastro trasportatore) non permettono la selezione a monte del materiale; pertanto, anche in occasione di eventi meteorologici intensi, il materiale raccolto, seppur costituito in prevalenza da legno e fogliame, contiene una percentuale non irrilevante di rifiuto di origine antropica.

Tutto ciò premesso, in relazione ai disposti di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e della Legge n. 60/2022, si chiede a codesto rispettabile Ministero di chiarire quanto di seguito elencato.

1. Se i materiali di origine vegetale galleggianti nelle acque di mari, laghi e fiumi siano da considerarsi quali rifiuti, atteso che, per quanto esplicitato nelle premesse, in determinate condizioni si rende necessario la loro raccolta e il conseguente avvio a recupero/smaltimento, integrando quindi la definizione di cui all'art. 183 comma 1 lettera a) del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Si richiamano in merito i contenuti della risposta a interpello della Regione Veneto dell'8 agosto 2023 sull'applicabilità dell'esclusione di cui alla lettera f) comma 1 art. 185 del D.lgs. 152/06 e s.m.i..
2. Se tali materiali siano ricompresi nella definizione di rifiuto urbano di cui all'art. 183 comma 1, lettera b)-ter, come innovato dalla Legge n. 60/2022, e di conseguenza se:
  - 2.1 le eventuali campagne di raccolta degli stessi debbano essere effettuate su iniziativa del Comune territorialmente competente o in ogni caso previo nulla osta dello stesso ai sensi dell'art. 3 della medesima disposizione legislativa;
  - 2.2 il Comune territorialmente competente debba individuare delle apposite strutture di raccolta di tali rifiuti (rif. art. 2 comma 3);
  - 2.3 I costi sostenuti per la gestione di tali rifiuti siano coperti dalla componente tariffaria di cui al comma 7 dell'art. 2.
3. Se le Province e le Autorità di Bacino possano essere considerate nel novero dei "soggetti promotori" di cui all'art. 1, comma 2, lettera f) della Legge n. 60/2022.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono

Distinti saluti

**Il Presidente della  
Provincia di Como**  
(Fiorenzo Bongiasca)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..